

COMUNE DI VALMOREA

Provincia di Como



REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/09/2006
Modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 01/03/2007
Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30/04/2013
Modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 30/03/2015

IL SINDACO
Mauro Simoncini

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Massimo Nessi

INDICE

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

- Art. 6 Denuncia delle cause di morte e accertamento della morte
- Art. 7 Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria

CAPO III FERETRI

- Art. 8 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 Trasporti funebri
- Art. 13 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 14 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 15 Norme generali per i trasporti
- Art. 16 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 17 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 18 Trasporto all'estero o dall'estero
- Art. 19 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II

CAPO I CIMITERI

- Art. 20 Disposizioni generali
- Art. 21 Vigilanza
- Art. 22 Ammissione nel cimitero
- Art. 23 Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme
- Art. 24 Sepolture
- Art. 25 Identificazione delle sepolture
- Art. 26 Giorni e orari di apertura dei cimiteri
- Art. 27 Disciplina dell'ingresso
- Art. 28 Divieti speciali – Sanzioni
- Art. 29 Riti funebri
- Art. 30 Fiori e piante ornamentali
- Art. 31 Materiale ornamentale

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 32 Caratteristiche delle aree e fosse per inumazione
- Art. 33 Tumulazione
- Art. 34 Tumulazioni provvisorie

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 35 Esumazioni
- Art. 36 Esumazioni ordinarie
- Art. 37 Esumazioni straordinarie
- Art. 38 Estumulazioni
- Art. 39 Estumulazioni ordinarie
- Art. 40 Estumulazioni straordinarie

- Art. 41 Oggetti da recuperare
Art. 42 Disponibilità dei materiali

CAPO IV CREMAZIONE

- Art. 43 Crematorio
Art. 44 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Art. 45 Urne cinerarie
Art. 46 Dispersione e affidamento delle ceneri

TITOLO III

CAPO I CONCESSIONI

- Art. 47 Sepulture private
Art. 48 Durata delle concessioni
Art. 49 Modalità di concessione di cappelle di famiglia
Art. 50 Modalità di concessione di loculi, ossari e tombe
Art. 51 Jus sepulchri
Art. 52 Manutenzione

CAPO II MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

- Art. 53 Cause di cessazione della concessione
Art. 54 Rinuncia
Art. 55 Decadenza
Art. 56 Revoca
Art. 57 Estinzione

TITOLO IV

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 58 Accesso al cimitero
Art. 59 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 60 Funzioni-licenza
Art. 61 Divieti

TITOLO V

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 62 Mappa
Art. 63 Annotazioni in mappa
Art. 64 Scadenziario delle concessioni

CAPO II NORME TRANSITORIE

- Art. 65 Efficacia delle disposizioni del regolamento
Art. 66 Cautele
Art. 67 Concessioni pregresse
Art. 68 Sepulture private a tumulazioni pregresse.
Mutamento del rapporto concessorio
Art. 69 Entrata in vigore

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- DPR 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito DPR n. 285/1990
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali) di seguito R.R. n. 6/2004
- Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) di seguito L.R. n. 22/2003
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. n.130/2001

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:

- alla destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e alle attività connesse con la cessazione della vita;
- alla cremazione;
- ai trasporti funebri;
- alla costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
- alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata.

Art. 2: Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000.

I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale, del Segretario Generale e dei Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

Ai fini del presente regolamento:

- a) Il Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc., per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, per la regolazione delle esumazioni ordinarie e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, per la tenuta dei registri cimiteriali.

Ha inoltre competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali e per le operazioni amministrative di esumazione straordinaria ed estumulazione ordinaria e straordinaria, avvalendosi della collaborazione del Settore Segreteria / Contratti.

- b) L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito mortuario;

Art. 3: Responsabilità

Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4: Servizi gratuiti e a pagamento

I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale, generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente, sono:

- a) inumazione;
- b) esumazione;
- c) tumulazione;
- d) estumulazione;
- e) dispersione ceneri;
- f) uso del deposito mortuario su richiesta dei familiari, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune così come previsto dal comma 5 dell'art. 9 del R.R. n. 6/2004.

Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi:

- a) deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune;
- b) la raccolta e trasferimento dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico
- c) tutti i servizi a titolo oneroso di cui al comma 1 se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Valmorea che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali.

Per i non residenti in vita a Valmorea deceduti nel territorio comunale, per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lett. c), verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.

Art. 5: Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.

Sono a disposizione del pubblico:

- a) il suddetto registro;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

Il Comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici; in occasione delle denunce di morte assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

CAPO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 6: Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte

La denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.

La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni (di norma il medico di Continuità assistenziale).

In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.

Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato:

- a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
- b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
- c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

Art. 7: Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria

Il Comune si doterà di deposito per la sosta dei feretri come da Regolamento Regionale n. 6 del 9.11.2004; in attesa si doterà di convenzione con altri Comuni.

In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate.

Il Comune provvede al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. L'ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dal responsabile di Stato Civile.

Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.

Qualora la permanenza del feretro nel deposito si prolunghi per un periodo superiore a tre giorni e la struttura dello stesso non sia idonea, si dovrà provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l'interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni.

CAPO III – FERETRI

Art. 8: Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; solamente madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per le salme dei deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

Se la salma risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e suoi allegati.

Art. 9: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a mm 20 e superiore a mm 30;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. n. 285/1990;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni od estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all'estero dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura e pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai km 100 è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. n. 285/1990).

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico-ispettivo dell'ASL, nei casi di cui ai successivi articoli del presente regolamento, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.285/1990.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R. n. 285/1990 (Circolare esplicitativa M.S. del 24/06/1993, n. 24).

Art. 10: Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, 1° comma, lettere a) ed e), primo comma, per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale Comunale.

Art. 11: Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12: Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi cui al D.P.R. n. 285/1990 come modificato ed integrato dal R.R. n. 6/2004.

Art. 13: Modalità del trasporto e percorso

Il Comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

In tutti i casi il Responsabile dello Stato Civile - Polizia Mortuaria comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 14: Trasporti gratuiti e a pagamento

Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.

Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.

Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre presenti sul territorio di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari, così come attestate dai Servizi sociali comunali;
- b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Art. 15: Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 16: Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile dello Stato Civile con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.

Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla

destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro sottoscriverà il modello-verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dello Stato Civile.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo le disposizioni contenute dall'art. 13 del presente regolamento e secondo quanto indicato nel r.r. n. 6/2004).

Per i motivi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 17: Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 18: Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 19: Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

In merito al trasporto al di fuori del cimitero degli esiti di esumazione o estumulazione, si precisa che lo stesso può avvenire:

- con il feretro originario, purché in condizioni tali da soddisfare le misure precauzionali igienico-sanitarie;
- con una nuova cassa che racchiuda il feretro originario, qualora non sussistano le suddette condizioni;
- con un contenitore per gli esiti di fenomeni trasformativi a sua volta racchiuso in una cassa avente le caratteristiche di cui all'art. 20, c. 9 del R.R. 6/2004.

TITOLO II CAPO I – CIMITERI

Art. 20: Disposizioni generali

Il Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui all'art. 22 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e cioè l'inumazione e la cremazione.

E' inoltre tenuto alla verifica della conformità del Piano cimiteriale esistente alle nuove norme dettate dalla L.R n. 2/2003 e dal R.R. n. 6/2004 e relativi allegati. Il nuovo piano cimiteriale dovrà prevedere il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri ed il cinerario comune .

Art. 21: Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990 e contenute nel R.R. n. 6/2004.

La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto e debitamente autorizzato.

Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.

~~Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.~~

Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 22: Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di:

- a) deceduti nel territorio del Comune di Valmorea
- b) ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Valmorea
- c) nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in una struttura sanitaria sita nel territorio del Comune di Valmorea o i cui genitori siano residenti nel Comune di Valmorea
- d) deceduti assimilati ai residenti in Valmorea da intendersi quali:
 - le persone residenti presso case di riposo la cui ultima residenza era presso il Comune di Valmorea
 - **le persone non residenti che, nel passato, abbiano comunque avuto la residenza nel Comune di Valmorea per almeno 5 anni consecutivi**
 - le persone aventi diritto a sepoltura privata in tombe o cappelle di famiglia, ai sensi dell'art. 49.

Ai fini della lett. d), si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nei registri anagrafici, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Valmorea e sia acquisita l'attestazione che le procedure per la formalità della pratica di residenza siano concluse, come dichiarato dall'ufficio anagrafe.

Nelle cellette ossario è ammessa la tumulazione di cassetine/urne contenenti resti/ceneri di deceduti NON residenti, a condizione che, al momento della richiesta della concessione, sia residente nel Comune di Valmorea almeno un parente o affine entro il 2° grado.

In manufatti già dati in concessione è ammessa la tumulazione di cassetine/urne contenenti resti/ceneri di deceduti NON residenti, nel rispetto di quanto già disciplinato dall'art. 50 del presente regolamento.

La Giunta Comunale potrà ammettere nel Cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerienze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento.

E' sempre fatto salvo il diritto a sepoltura privata precedentemente acquisito.

Art. 23: Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

In sostituzione dei soggetti di cui al comma precedente, il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

Art. 24: Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285.

Sono a tumulazione le sepolture in loculo, cripta, cella, nicchia, forno o tomba individuale in muratura, cappella, edicola, istituiti secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato Regolamento n. 285.

Art. 25: Identificazione delle sepolture

Ogni fossa nei campi di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, sul quale sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, salvo espressa volontà contraria del defunto.

Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi e dei copritomba, ecc. per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti, ecc., salvo quanto successivamente previsto all'art. 31 del presente regolamento.

Nel caso di inadempienza, di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990, applicati per analogia, ai casi di cui al presente articolo.

Art. 26: Giorni e orari di apertura del cimitero

Il cimitero è aperto al pubblico in tutti i giorni dell'anno con gli eventuali orari fissati mediante apposita ordinanza comunale.

Art. 27: Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' inoltre vietato:

- a) introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o altri animali;
- b) l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 28: Divieti speciali - sanzioni

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- e) accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, beni di ogni natura o scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza preventiva autorizzazione;
- j) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere;
- l) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) esercitare qualsiasi attività commerciale.

I divieti di cui al comma 1, lettere a), b), h), l) ed m), si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal Comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 29: Riti funebri

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'autorità di Polizia Locale.

Art. 30: Fiori e piante ornamentali

Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli operatori cimiteriali li faranno togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa; sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia.

Non è ammessa la piantumazione di latifoglie (es. acero rosso), ma solo di alberi o arbusti sempreverdi aventi dimensioni ridotte (es. cipresso nano, ecc.).

Art. 31: Materiale ornamentale

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Regolamento polizia mortuaria e cimiteriale COMUNE DI VALMOREA

L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui ai commi precedenti, è competenza del Responsabile del Settore Tecnico, su proposta degli operatori cimiteriali, e previa diffida diretta da quest'ultimo ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per 15 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero e le relative spese sono poste a carico del concessionario, laddove noto.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32: Caratteristiche delle aree e fosse per inumazione

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dal Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/90, così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n. 6/2004.

Nei campi di cui sopra così come in tutte le altre sepolture comuni si ripongono i cadaveri/ resti/ceneri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, non rinnovabili, assegnate ai sensi dell'art. 7bis della L. 28.02.2001 n. 26 (vedasi lett. c), comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento);
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata pari o superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione, secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento comunale.

Art. 33: Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento comunale.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come modificate ed integrate dal R.R. n. 6/2004.

E' consentita la tumulazione di feretri, unicamente se derivanti da concessioni pregresse in prenotazione, in manufatti preesistenti alla data del 27/10/1990 senza uno spazio libero per il diretto accesso al feretro, ove ciò avvenga nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 16 comma 8 del R.R. n. 6/2004 vigente. Tuttavia sono sempre consentite le tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei a norma del comma 10 art. 16 del R.R. n. 6/2004.

Art. 34: Tumulazioni provvisorie

E' possibile, su richiesta degli interessati, effettuare tumulazioni provvisorie allorquando si verificano i seguenti casi:

- a) i manufatti cimiteriali esistenti sono situati in posizioni che impediscono l'accesso all/ai parente/i più prossimi al defunto. Tali impedimenti devono essere rappresentati direttamente dal richiedente la concessione, all'atto della richiesta mediante istanza debitamente documentata. Si procederà, nel più breve tempo possibile, ad eseguire gli accertamenti del caso mediante il vaglio della documentazione fornita da parte di esperto competente. Nel caso di accoglimento di tale richiesta, si procederà all'individuazione del manufatto idoneo tra quelli disponibili, fermo restando che la tumulazione della salma in tale spazio individuato avverrà solo ed unicamente ad avvenuto completamento del corpo in uso.
- b) carenza di manufatti della tipologia richiesta. In tal caso, allorquando si renda disponibile la tipologia richiesta, si provvederà alla traslazione della salma con tumulazione nel manufatto richiesto;
- c) in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta consentito in deposito mortuario.

Regolamento polizia mortuaria e cimiteriale COMUNE DI VALMOREA

In tutti i casi sopra indicati, al momento della tumulazione provvisoria, da perfezionarsi mediante apposito atto, si procederà all'applicazione della tariffa vigente relativa al manufatto nel quale viene eseguita tale tumulazione. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, oltre alle spese della traslazione, il concessionario sarà tenuto al versamento del conguaglio delle tariffe applicate in sede provvisoria rispetto a quelle dovute per la tumulazione definitiva. La durata della concessione definitiva, che verrà posta in essere mediante apposito successivo atto, avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria.

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35: Esumazioni

Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.

Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 36: Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione, fatto salvo le sepolture per inumazione "private" con concessione superiore a 10 anni, e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del settore Tecnico. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, contestualmente il Settore Tecnico del Comune provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all'art 23 secondo l'ordine ivi individuato una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.

I soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.

I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:

- a) permanere nella fossa originaria / trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo;
- b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;
- c) tumulazione in sepoltura privata, solo previo uso di cassa di zinco, se richiesto dai soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 37: Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale

tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.

Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento e sono autorizzate dal Settore Tecnico del Comune. Tale autorizzazione prevede:

- a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;
- b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
- c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Art. 38: Estumulazioni

Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 39: Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.

Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua, si considera estumulazione ordinaria allorchando venga eseguito dopo 20 anni dalla tumulazione.

Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.

La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Settore Tecnico.

L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni di eventuali operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

I soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.

I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato sono:

- a) trasferimento per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il

periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso positivo;

- b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n.6/2004;
- c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento, con modalità stabilite in base alle condizioni igienico sanitarie del feretro

Art. 40: Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei seguenti casi:

- a) il trasporto in altra sepoltura consista nella inumazione in campo decennale ove la salma deve permanere per 10 anni;
- b) gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.

Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dall'art. 37 del presente regolamento.

Art. 41: Oggetti da recuperare

Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Settore Tecnico che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzati delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Art. 42: Disponibilità dei materiali

I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Settore Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile del Settore Tecnico.

Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, devono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai Servizi sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche

Regolamento polizia mortuaria e cimiteriale COMUNE DI VALMOREA

parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV – CREMAZIONE

Art. 43: Crematorio

Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R.n. 285/1990, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

Art. 44: Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della L. 130/2001 e in riferimento all'art. 12 del R.R. 6/2004.

Art. 45: Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identificata nell'ossario. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa cassetina. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 46: Dispersione e affidamento delle ceneri

Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla legge n. Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004 artt. 13 e 14. Si evidenzia che:

- in caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero; la dichiarazione per l'affidamento è presentata al Comune in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate;
- l'affidamento delle ceneri è personale: ne consegue che l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione; il cambiamento di residenza o il decesso dell'affidatario non comportano alcuna comunicazione al Comune che ha ricevuto la dichiarazione per l'affidamento delle ceneri;
- i luoghi per la dispersione delle ceneri, per quanto riguarda il territorio nazionale, sono previsti all'art. 3, lett. c) della L. 130/2001: sarà cura della persona che effettua la dispersione la verifica circa eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.

TITOLO III

CAPO I - CONCESSIONI

Art. 47: Sepolture private

In ambito cimiteriale, possono essere individuate aree da concedersi a privati per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Attualmente le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto:

- a) loculi, ossari, cellette cinerarie costruite dal Comune;
- b) aree per l'inumazione e la tumulazione a uno o più posti;
- c) aree per la realizzazione di cappelle e tombe di famiglia.

Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del Settore Tecnico.

L'assegnazione avviene sulla base della scelta nei corpi/campi tra le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.

Non si procede all'apertura di nuovi corpi di loculi e ossari sino a completo esaurimento di quelli in uso.

Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano i diritti di segreteria di cui alla Tabella D Legge 604/1962 n.4.

Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione contratto deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione da effettuarsi in maniera conforme alle codifiche derivanti dalla gestione degli spazi cimiteriali;
- b) il numero dei posti assegnati;
- c) la durata;
- d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; tali soggetti coincidono con quelli indicati al comma 1 dell'art. 23 del presente regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
- e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno dei cimiteri di Valmorea in più posti;
- f) gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza; possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (es. eventuali oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle cappelle di famiglia da parte del personale addetto al cimitero).

L'assegnazione degli spazi cimiteriali e l'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione-contratto è svolta dal Settore Segreteria / Contratti, che vi provvede entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di occupazione del manufatto.

Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento di canoni vigenti al momento della stipula della concessione-contratto, che devono essere versati in unica soluzione, fatta eccezione per i canoni applicabili alle concessioni di cappelle novantanovennali, che possono, su richiesta degli interessati, essere versati mediante piano rateizzato da concordarsi.

Tali canoni, così come le tariffe relative ai servizi afferenti le attività cimiteriali, sono determinati dal Consiglio Comunale. E' invece demandata alla Giunta Comunale la competenza per il loro adeguamento mediante il criterio della variazione dell'indice ISTAT, fatta salva l'applicazione di altri specifici criteri.

I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento, potranno sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

Nel caso sia previsto l'ampliamento delle zone destinate alla sepoltura con costruzione di nuovi loculi, ossari e cellette cinerarie, il Consiglio Comunale può emanare un bando per la loro concessione. Il bando potrà essere emanato solo successivamente all'approvazione del progetto definitivo (così come definito dal D. Lgs. n. 163/2006) relativo all'ampliamento. Nel bando, anche in deroga al presente Regolamento, saranno stabilite le modalità e i canoni di concessione delle suddette nuove sepolture. Per la concessione delle altre sepolture, rimane in vigore il vigente Regolamento"

Art. 48: Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, fatte salve le concessione pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le tombe e cappelle di famiglia;**
- b) in 30 anni per gli ossari e cellette cinerarie;**
- c) in 30 anni per i loculi,**
- d) in 40 anni per le tombe singole e doppie.**

Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

Le concessioni in uso di sepolture in manufatti di cui ai punti b), c) e d) sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi.

Alla scadenza dei termini di cui ai punti a), b), c) e d), il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione alle condizioni vigenti al momento del rinnovo.

In ogni caso per le tombe doppie è consentito un secondo rinnovo per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti per assicurare anche alla seconda salma la sepoltura di 40 anni.

In caso di decesso del concessionario, i soggetti così come individuati nell'art. 23 del presente regolamento, potranno richiedere il rinnovo della concessione mediante un nuovo atto, alle medesime condizioni di cui sopra.

Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide:

- con la data del decesso, nel caso di loculi e tombe singole;
- con la data di decesso della prima salma, nel caso di tombe doppie
- con la data di effettivo utilizzo nel caso di ossari e cellette cinerarie
- con la data di effettivo utilizzo, nel caso di manufatti destinati a resti o salme provenienti da altre sepolture
- con la data del contratto, per la concessione di aree per l'edificazione di tombe e cappelle di famiglia

fatti salvi casi particolari debitamente motivati nell'atto di concessione

Art. 49: Modalità di concessione di tombe e cappelle di famiglia

La concessione di aree per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia, può essere fatta a favore di:

- a) una famiglia;
- b) più famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

La concessione s'intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro. Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e seguenti del codice civile, in linea retta e collaterale, sino al 6° grado.

Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione

stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.

Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti fra quelli individuati nel presente articolo.

Non potrà essere fatta concessione di aree per costruzione di tombe o di cappelle di famiglia già realizzate, per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. In caso di realizzazione di cappelle o tombe di famiglia il progetto delle stesse deve essere preventivamente approvato dal Settore Tecnico

La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulle base delle risultanze anagrafiche.

E' pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate, con i soggetti di cui al precedente articolo.

Art. 50: Modalità di concessione di loculi, ossari e tombe

Gli ossari, i loculi e le tombe possono contenere un solo feretro/cassetta resti o ceneri.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione; tuttavia nei loculi e nelle tombe, su richiesta degli aventi diritto è possibile, decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione o in qualsiasi momento per avvio a cremazione, procedere ad estumulazione per far posto ad un nuovo feretro di salma avente rapporto di parentela, convivenza more uxorio, ed affinità sino al 6° grado. In tal caso, si procederà a stipulare una nuova concessione con decorrenza dall'estumulazione della precedente salma e di durata pari alle concessioni vigenti previste per il manufatto in oggetto, addebitando una quota di tariffa proporzionale al tempo di prolungamento necessario rispetto alla scadenza della precedente concessione.

E' consentita, sino alla capienza massima possibile, la posa di cassette contenenti resti salma o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria e dal R.R. n. 6/2004 e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza ed eventuale benemerienza all'atto del decesso, così come disciplinati dall' artt. 23 del presente regolamento.

Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, se non nei casi stabiliti dal presente regolamento.

Nelle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (cd. perpetue), rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del Regolamento di Polizia Mortuaria, non può essere superato il numero dei posti salma/resto previsti nell'atto di concessione.

E' tuttavia possibile richiedere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 del presente regolamento:

- a) la tumulazione di resti/ceneri (posa cassetta) di persone aventi vincolo di parentela, affinità coniugio, convivenza more uxorio, benemerienze entro il 6° grado;
- b) l'estumulazione, decorsi i termini minimi di legge, dei resti mortali delle salme ivi deposte per far posto ad altre salme o resti/ceneri come precedentemente indicato. L'esercizio di tale facoltà da parte degli aventi diritto comporterà la stipula di un nuovo atto di concessione avente una durata pari a quella delle concessioni vigenti di ugual natura.

I concessionari di sepoltura privata a tempo indeterminato, altrimenti denominata "perpetua", possono ridurre a resti o procedere alla cremazione dei defunti già in essa tumulati e ricollocare le cassette o urne cinerarie nelle sepolture medesime al fine di riservare i posti per i familiari aventi diritto.

I costi del servizio sono a carico del richiedente.

Art. 51: Jus sepulchri

Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.

I soggetti titolari di tale diritto sono quelli indicati negli articoli del presente capo.

Lo jus sepulchri è nei fatti, una mera aspettativa legittima, in quanto è travolto ed estinto al verificarsi del decorso del termine di 20 anni dalla morte del concessionario, o in caso di più concessionari, dalla morte dall'ultimo avente diritto. Ciò in quanto la decorrenza di tale termine di 20 anni comporta l'estinzione della famiglia che è una delle cause di cessazione della concessione cimiteriale come previsto nel presente regolamento.

Nell'ipotesi di morte del concessionario, non è ammessa l'acquisizione da parte di altri soggetti della predetta qualità di concessionario, limitandosi il subentro per il solo diritto di jus sepulchri. Pertanto, l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato oggetto della concessione è sempre valutata, sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario (ovvero fondatore del sepolcro).

Art. 52: Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di Legge.

Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, vengono a trasferirsi solidalmente, alla morte del concessionario originario, sulle persone titolari dello jus sepulchri o, in mancanza di questi, sui soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Per le sepolture private già esistenti che presentano elementi di particolare pregio storico e/o architettonico, così come rilevato dal Settore Tecnico e successivamente approvato dalla Giunta Comunale, il Comune, d'intesa con i relativi concessionari, potrà contribuire e/o provvedere a proprie spese interventi manutentivi di tipo conservativo.

CAPO II - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 53: Cause di cessazione della concessione

Le concessioni cessano per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero, scadenza famiglia dopo 20anni).

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 54: Rinuncia

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 23 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

In caso di rinuncia, motivata dalla traslazione di salme/resti/ceneri presso cimiteri di altri Comuni, il Comune rimborserà le somme versate, escluse le spese contrattuali, decurtate del 10% per ogni anno entro i primi 5 anni passati dalla data della concessione-contratto e del 5% per ogni anno successivo.

In caso di rinuncia motivata per traslazione all'interno dei Cimiteri Comunali vi sarà il seguente rimborso:

- a) nel caso di rinuncia di posto perpetuo per altra sepoltura, il rimborso sarà pari al 50% del canone versato all'atto della concessione;
- b) nel caso di rinuncia di posto a tempo determinato per tumulazione come posa cassetina resti/ceneri in altra sepoltura già oggetto di concessione, si farà luogo al rimborso solo qualora la rinuncia intervenga entro 10 anni dalla data del contratto-concessione. In tal caso l'ammontare del rimborso sarà pari al 40% del canone versato per i primi 5 anni, al 20% del canone dopo il 5° ed entro il 10° anno, escluse le spese contrattuali. Dopo il 10° anno non si farà luogo ad alcun rimborso;
- c) nel caso di rinuncia di posto a tempo determinato per altra sepoltura nei Cimiteri Comunali, il rimborso sarà pari al 20% del canone versato all'atto della concessione. Il rimborso avrà luogo soltanto nel caso in cui la rinuncia sia inoltrata entro 10 anni dalla data del contratto-concessione.

Art. 55: Decadenza

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia occupata entro 90 gg. dalla data di stipula del contratto-concessione, fatte salve le concessioni in prenotazione pregresse e particolari ed eccezionali situazioni debitamente motivate;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal settore tecnico comunale;
- e) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 23 del presente regolamento.

Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. In questi casi non si procederà ad alcun rimborso.

Art. 56: Revoca

La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.

Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.

In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Settore Contratti, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicato dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.

Qualora si verificano le necessità descritte al 3° comma, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 23 del presente regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 57: Estinzione

L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:

- a) naturale scadenza della concessione;
- b) estinzione della famiglia che deriva dal decorso di 20 anni dalla morte del concessionario o, in caso di più concessionari dall'ultimo di essi avente diritto;
- c) soppressione del cimitero. La soppressione del cimitero è regolata dall'art. 98 del D.P.R. n.285/1990.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'Albo pretorio e presso il cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 58: Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta. E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso degli addetti cimiteriali.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.

Art. 59: Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del cimitero è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.

Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 60: Funzioni - licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2004.

Art. 61: Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 62: Mappa

Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture – denominato mappa - per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.

Art. 63: Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

I commi di cui sopra, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano anche alle inumazioni eseguite da tale data.

Gli operatori cimiteriali sono tenuti a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 64: Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Settore Contratti predispone l'elenco delle concessioni private in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere affisso presso il cimitero.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65: Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente può, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 66: Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 67: Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto in caso di rinnovo all'art. 48, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 68: Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base delle cartule quali ad es. registri, repertori, schedari e supportate da autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, rese dagli interessati.

Ad impulso del concessionario è ammesso un mutamento del rapporto concessorio in corso di vigenza dello stesso, nelle seguenti forme:

- a) attribuzione ad altro/i soggetto/i, oltre al concessionario originario della qualità di concessionario;
- b) estensione o limitazione del diritto di sepoltura in capo a soggetti, rispetto a quanto risultante dall'atto di concessione;
- c) sostituzione del soggetto titolare del diritto di sepoltura previsto in concessioni-contratto pregresse, a titolo di prenotazione, con altro soggetto che rientri tra quelli indicati all'articolo 23 del presente regolamento e che sia residente in Valmorea o assimilato ad esso così come previsto all'art 22 del presente regolamento.

Art. 69: Entrata in vigore

Il presente regolamento diventa esecutivo dopo le approvazioni di legge.

Salvo quanto previsto all'art. 65, il precedente regolamento cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Allegato A: Tariffe concessioni e servizi cimiteriali

Allegato B: Disposizioni tecniche

TARIFFE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALIApprovate con atto C.C. n. del 27.09.2006, esecutivo ed **efficace dal 10/10/2006**

LOCULI 1. fila 2. fila 3. fila 4. fila 5. fila Ossario prolungamento di 10 anni della concessione	concessione 30 anni € 1'000.00 € 1'300.00 € 1'500.00 € 1'300.00 € 1'000.00 € 150.00 50% della rispettiva tariffa
CELLETTA CINERARIA	concessione 30 anni € 150.00
TOMBE singole e doppie a tumulazione Singola prolungamento di 10 anni della concessione aggiunta 2.posto fino a scadenza 1. posto Doppia prolungamento di 10 anni della concessione altri prolungamenti previsti dal regolamento Campo bambini	concessione 40 anni € 800.00 € 250.00 € 20.00 / per anno € 1'500.00 € 500.00 in proporzione al canone vigente € 150.00
AREA PER INUMAZIONE PRIVATA singola 10 anni singola 20 anni	€ 250.00 € 500.00
TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA Concessione area	concessione 99 anni € 1'300.00 / al mq.
POSA CASSETTINA RESTI E CENERI In manufatti già in concessione	durata come manufatto € 50.00
DISPERSIONE CENERI all'interno del cimitero	una tantum € 50.00

Regolamento polizia mortuaria e cimiteriale COMUNE DI VALMOREA

Fornitura cassetta per resti	€ 20.00
Presenza personale comunale per inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione	€ 50.00

DISPOSIZIONI TECNICHE

Approvate con atto C.C. n. del 27.09.2006, esecutivo ed efficace dal

B1. CAPPELLE, EDICOLE, MONUMENTI PER SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore lavori e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Le cappelle non dovranno avere più di 3 loculi sovrapposti fuori terra e 2 sovrapposti interrati per lato. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale, né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Collaudo delle opere

Il deposito cauzionale verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dell'ASL e dall'Ufficio Tecnico comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

B2. TOMBE INDIVIDUALI E DOPPIE

Previa presentazione del progetto ed ottenimento del nullaosta, è permesso collocare sulle sepolture a tumulazione e inumazione delle croci, lapidi, monumenti, cippi delle seguenti misure:

- altezza massima, compreso il piedestallo, di ml. 1,60;
- larghezza di ml. 0,90;
- spessore da cm. 10 a cm. 20.

Le lastre tombali dovranno essere della larghezza di ml. 0,90, della lunghezza di ml. 1,80 e dell'altezza di ml. 0,20.

B3. COLOMBARI, OSSARI E CELLETTE CINERARIE

Le lastre di chiusura dei colombari, ossari e cellette cinerarie saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune per i diversi manufatti.

Alle lastre potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento.

Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.